LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1987, n. 18

Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento ([1])

(b.u. 8 settembre 1987, n. 40)

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge si propone, nel rispetto dell'articolo 6 della Costituzione, di dare applicazione agli articoli 2 e 8 del testo unico dello statuto speciale d'autonomia per il Trentino - Alto Adige approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai fini di tutelare e valorizzare il patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche di tali popolazioni.

Art. 2
Istituto mocheno e Istituto cimbro

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti:
a) l'Istituto mocheno/Institut Bersntol, con sede in Palù del Fersina, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina/Palae en Bersntol, Fierozzo/ Vlarötz e Frassilongo/Garait;
b) l'Istituto cimbro/Institut Lusern, con sede in Luserna, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone del comune di Luserna/Lusern ([2]).

Art. 3
Statuti

1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento degli istituti previsti dall'articolo 2 sono stabilite dal rispettivo statuto.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ([3]).

Art. 4
Bilanci e controlli

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni nonché i conti consuntivi degli istituti sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini degli istituti o delle disposizioni dello statuto ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata.
2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi degli istituti o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario il quale dovrà

provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione ([4]).

Art. 5
Sedi

1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione degli istituti immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 da utilizzare per scopi culturali, preferibilmente mediante l'acquisto e il restauro conservativo di edifici tipici del luogo.
2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, la Giunta provinciale può altresì finanziarie gli istituti per l'acquisto e l'approntamento di immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 nonché per l'effettuazione di altre spese inerenti la manutenzione straordinaria dei medesimi immobili, l'acquisto di arredi e di attrezzature ([5]).

Art. 6
Entrate degli istituti

1. Al funzionamento degli istituti si provvede con i frutti del patrimonio e i proventi dell'attività degli istituti medesimi e con contributi di enti o privati.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale idoneo a garantire il funzionamento degli istituti sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività dell'ente ([6]).

Art. 7
omissis ([7])

Art. 8
Conoscenza delle lingue mochena e cimbra nella scuola dell'obbligo

1. Tra le iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano eventuali attività volte alla conoscenza ed all'approfondimento delle lingue e della cultura mochena e cimbra.
2. A tal fine i competenti organi scolastici elaborano programmi inerenti all'attuazione di dette iniziative, alla cui realizzazione possono provvedere sia gli stessi sia il comprensorio anche attraverso apposite convenzioni con l'Istituto mocheno e con l'Istituto cimbro ([8]).

Art. 8 bis
Funzionamento dell'Istituto cimbro

1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di appartenenza. L'istituto può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del comune di Luserna; può inoltre assumere personale con contratto di diritto privato ([9]).

Art. 9
Norma di salvaguardia

1. Nei confronti delle scuole dell'infanzia operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei comuni di Palù del Fersina, Frassilongo e Luserna, non trova applicazione il disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Con successive leggi provinciali saranno autorizzate le spese per l'attuazione degli articoli 5, 6, secondo comma, della presente legge.

Allegato
omissis (10)

NOTE

(1) Titolo così sostituito dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 2 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7. Per delle disposizioni transitorie connesse vedi i commi 9 e 12 del medesimo articolo.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 3 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7. Per delle disposizione transitorie connesse vedi i commi 7 e 8 del medesimo articolo. Vedi anche i commi 10 e 11 del medesimo articolo. Per lo statuto dell'Istituto cimbro vedi la deliberazione della Giunta provinciale 26 novembre 2004, n. 2731 (b.u. 7 dicembre 2004, n. 49); per quello dell'Istituto mocheno vedi la deliberazione 26 novembre 2004, n. 2732 (b.u. 7 dicembre 2004, n. 49).

(4) Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23 e modificato dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(6) Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(7) Articolo abrogato dall'art. 82 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.

(8) Comma così modificato dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

(10) Allegato abrogato dall'art. 18 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.